



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.02.2020

Info/21(R)/02.20/ALBO GESTORI: Cessazione incarico RT

<p style="text-align: center;"><b>ALBO GESTORI AMBIENTALI: LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DI INCARICO DEL RESPONSABILE TECNICO</b></p>
--

**Con la Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020** recante “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico” l’Albo nazionale gestori ambientali ha **definito le fattispecie e le modalità operative per i casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico (RT) per qualsiasi causa.**

Ricordiamo, tra i casi per i quali il RT deve cessare l’incarico c’è anche quelli di **sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità** di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, circostanza che comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione.

L’ Albo stabilisce che in ogni caso **l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi**, durante i quali **le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall’impresa.**

L’impresa è tenuta a dare la comunicazione della cessazione dell’incarico di R.T. alla sezione regionale competente, per via telematica alla Sezione Regionale , entro 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi. Anche l’RT, salvo in caso di cessazione per perdita dei requisiti, deve darne comunicazione via PEC e resta in carica, e quindi non è esonerato dalle responsabilità, fino alla ricezione della comunicazione da parte della Sezione.:

La Deliberazione regola anche le procedure nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con due alert all’impresa (una di 60 gg l’altra di 30gg prima) e una volta scaduta l’idoneità dell’RT La Sezione invia all’impresa la comunicazione di decadenza.

Decorso il periodo transitorio senza nomina di un nuovo RT, l'impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico

Da ultimo la Deliberazione disciplina le tempistiche di avvio del procedimento disciplinare finalizzato prima alla sospensione poi alla cancellazione.

**La Deliberazione entra in vigore il prossimo 4 maggio** e contestualmente è abrogata la precedente circolare del 14 dicembre 2012, Prot. n. 1544 che recava chiarimenti sulla cessazione del rapporto tra RT e impresa.

In allegato la delibera 01/ALBO/CN